



COMUNE DI VARESE

AREA XI TUTELA AMBIENTALE

E PATRIMONIO

Attività Prevenzione, Progettazione e Riqualificazione
Ambientale

Prot. Gen. N. 37394

Ordinanza Sindacale n. 14 del 17 luglio 2008

IL SINDACO

Vista la nota prot. n. 49949 del 15 maggio 2008, pervenuta in data 29 maggio 2008 (P.G. n. 26087), con cui l'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) della Provincia di Varese ha richiamato l'attenzione di questa Amministrazione sulla opportunità di pianificare adeguate azioni di prevenzione e di contrasto in merito alla proliferazione e diffusione di insetti molesti, quali mosche e zanzare;

Preso atto che, con la medesima nota, questa Amministrazione è stata invitata ad adottare specifico provvedimento prescrittivo nei confronti dei proprietari di ambienti, spazi od attività al fine di ottenere il rispetto delle misure preventive, nonché l'esecuzione di trattamenti adulticidi/larvicidi, in conformità a quanto previsto dagli art.li 1.4.11 e 1.4.17 del vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Considerate, in particolare, le indicazioni operative fornite dalla nota succitata ai fini della prevenzione delle infestazioni massive da mosche domestiche e delle iniziative di lotta a focolai molesti di zanzare;

Rilevato che un controllo efficace della anomala proliferazione delle mosche domestiche può essere conseguito mediante azioni integrate di lotta con cui vengano rimosse le condizioni di insalubrità ambientale, assicurando, fra l'altro, adeguate misure igienico-sanitarie presso gli allevamenti di animali;

Rilevato, altresì, che le larve delle zanzare si sviluppano in acque stagnanti od a lento deflusso, ove vengono deposte le uova, quali raccolte d'acqua, tombini, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, copertoni, fogli di nylon, buste di plastica, etc.;

Ritenuto, pertanto, di attivare urgenti misure di prevenzione e di controllo su tutto il territorio comunale;

Atteso, inoltre, che il successo di ogni iniziativa di lotta tesa al contenimento della proliferazione di agenti infestanti di natura biologica dipende, in larga misura, dal comportamento responsabile della collettività;

Vista la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Richiamati gli art.li 1.4.11 (Obbligo della disinfezione – disinfestazione) e 1.4.17 (Oneri del proprietario) del vigente Regolamento Locale d'Igiene;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

Ai singoli cittadini, amministratori di condominio, conduttori di orti, proprietari e responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali (con particolare riguardo alle attività di rottamazione ed, in genere, di stoccaggio di materiali di recupero; gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita; detentori di copertoni in generale; responsabili di cantiere; agricoltori, florovivaisti, ristoratori, etc.), per quanto di specifica competenza:

a) - in ordine al contenimento della proliferazione di zanzare:

- Di rimuovere le raccolte di acqua stagnante presenti nelle abitazioni, effettuando lo sfalcio della vegetazione ed installando retine alle aperture;
- Di procedere alla pulizia periodica di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell'insetto ed effettuare due interventi adulticidi contro le eventuali femmine svernanti, a distanza di venti giorni l'uno dall'altro, utilizzando le comuni bombolette insetticide a spruzzo nei seguenti luoghi: cantine, locale caldaia, locali pompe sollevamento, solai, vasche settiche, camere di ispezione della rete fognaria;

- Di non abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie, barattoli, lattine, etc.) che possano raccogliere e trattenere acqua piovana;
- Di procedere al regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi, etc.);
- Di coprire i contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per l'irrigazione, etc.) con teli plastici o reti zanzariere;
- Di mettere, nei vasi portafiori dei cimiteri e, più in generale, in tutti i sottovasi situati all'aperto, fili di rame, in quanto tossici per le larve di zanzara qualora impiegati in ragione di almeno 10 grammi per litro d'acqua;
- Di pulire e trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30 ottobre di ogni anno, all'incirca ogni due settimane, a seconda delle condizioni meteorologiche) i tombini di raccolta dell'acqua piovana presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, etc.);
- di conservare i copertoni in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, accatastarli all'aperto e coprirli con teli plastici fissi al fine di impedire che gli stessi possano raccogliere acqua piovana *(limitatamente alle ditte che a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente copertoni e/o effettuano attività di rottamazione/demolizione autoveicoli)*;
- oppure, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, di eseguire, nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 30 ottobre di ogni anno, periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni dieci – venti giorni a seconda delle condizioni meteorologiche), comunicando con quarantotto ore di anticipo all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Via O. Rossi n. 9, la data e l'ora dell'intervento *(limitatamente alle ditte che a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente copertoni e/o effettuano attività di rottamazione/demolizione autoveicoli)*

b) - in ordine al contenimento della proliferazione di mosche:

- di procedere alla manutenzione e pulizia periodica dei cassonetti utilizzati per la raccolta dei rifiuti e degli immondezzai;

- di adottare idonee procedure di controllo degli agenti infestanti in tutti gli stabilimenti, esercizi o depositi, in cui si trovino prodotti alimentari e bevande, ovvero siano opportunamente lavorati prodotti organici suscettibili di attirare o favorire la proliferazione di mosche;
- di procedere all'applicazione di adeguate misure preventive e di lotta negli allevamenti animali, coadiuvandone l'efficacia con pratiche di corretta gestione degli effluenti zootecnici attraverso il rigoroso rispetto delle prescrizioni stabilite dalla L.R. 37/93 e s.m.i., nonché dalle relative autorizzazioni comunali nell'ambito dei Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) e dei Piani di Utilizzazione Agronomica dei Suoli (P.U.A.S.), avendo, nel contempo, cura di assicurare:
 1. la costante manutenzione e pulizia dei locali destinati all'allevamento di animali, dei locali e degli spazi annessi, con periodica rimozione delle deiezioni animali, liquide e solide, ed eliminazione di eventuali ristagni di acqua o di altri liquidi con particolare riguardo alle sale destinate alla mungitura del bestiame;
 2. la copertura del letame e della pollina nello spazio destinato allo stazionamento;
 3. l'esecuzione di trattamenti sistematici di disinfestazione con impiego di prodotti insetticidi a cura dei proprietari; in particolare, la lotta chimica può prevedere l'uso di prodotti larvicidi da impiegare sulle lettiere e sui cumuli di letame, nonché di prodotti adulticidi da utilizzare come abbattenti su mosche in volo e con effetto residuo sulle pareti;
 4. la corretta gestione del trasporto dei reflui zootecnici solidi separati, specie se provenienti da allevamenti di suini; in particolare, per il trasporto di tali reflui occorre trattare con prodotto adulticida le pareti esterne del cassone, a tenuta, ed il telo di copertura;
 5. l'adeguato spandimento delle deiezioni animali in campagna; in particolare, occorre che i reflui zootecnici solidi non rimangano accumulati nei campi e siano interrati, compatibilmente con i diversi tipi di coltura, entro e non oltre 24 ore dall'avvenuto spandimento, ad una profondità di almeno venti centimetri; in caso di impedimento, i cumuli di materiale maturo dovranno essere ricoperti con un telo impermeabile e non dovranno rimanere in campo se non per la stretta durata dei tempi tecnici necessari alla distribuzione;
- di provvedere alla periodica manutenzione ed alla pulizia dei terreni incolti, che dovranno essere

tenuti sgombri da detriti, immondizie, materiali putrescibili e qualsiasi tipo di rifiuto che possa favorire la proliferazione delle mosche;

- di mantenere adeguate condizioni di igiene domestica.

PREAVVERTE

che, in caso di inottemperanza, si procederà all'esecuzione coatta d'ufficio con azione di rivalsa per le spese sostenute a carico del contravventore, nelle forme e nei modi stabiliti dall'art. 1.4.17 del vigente Regolamento Comunale d'Igiene, ed all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

DISPONE

1. la pubblicizzazione del presente provvedimento da effettuarsi sul sito internet del Comune di Varese al seguente indirizzo: www.comune.varese.it ed anche a mezzo telefax, limitatamente agli organi di stampa ed alle emittenti radio-televisive locali, nonché tramite pubblicazione all'Albo Pretorio;
2. l'invio di copia del presente provvedimento:
 - all'Ufficio Stampa per la diffusione del presente provvedimento agli organi di stampa ed alle emittenti radio-televisive locali;
 - alla Segreteria Generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - all'Area V – Polizia Locale – Nucleo di Vigilanza Ambientale per le necessarie azioni di controllo circa la corretta osservanza delle disposizioni imposte con il presente provvedimento e per l'eventuale avvio del previsto procedimento sanzionatorio in caso di accertata violazione delle medesime;
 - all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese – Direzione Sanitaria – Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene e Sanità Pubblica – per l'eventuale prosieguo di competenza;
 - al Prefetto di Varese per conoscenza;
 - all'Area I – Servizi Amministrativi ed Istituzionali – Attività Consulenza Giuridico/Amministrativa per conoscenza;
 - all'Ufficio Relazioni con il Pubblico per conoscenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Lombardia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Varese, 17 luglio 2008

Il Sindaco
(Avv. Attilio Fontana)